

COMUNE DI VALLEFIORITA

PROVINCIA DI CATANZARO

TEL. 0961 919821

P.E.C. protocollo.valleflorita@asmepec.it

ORDINANANZA N. 23/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

VISTI i D.P.C.M. del: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 01 marzo 2020, 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 01 aprile 2020, 26 aprile 2020, attuativi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, coordinato con la Legge di conversione del 05/03/2020 n. 13 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

PRESO atto in particolare delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -2019. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale".

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 22 del 30/04/2020 di differimento dell'attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 sul territorio comunale, in quanto venivano introdotte, con decorrenza immediata, misure relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale più permissive di quelle consentite dal quadro normativo, quale risultante dalle disposizioni contenute nei decreti legge e nei D.P.C.M. sopra richiamati, oltre che dalle misure contenute nelle ordinanze sindacali adottate dallo scrivente ed in vigore;

CONSIDERATA l'attuale situazione epidemiologica e la necessità comunque di garantire adeguate forme di contenimento del contagio durante la cosiddetta "fase 2", allo scopo di tutelare la salute pubblica della comunità locale;

RAVVISATA la necessità di richiamare ancora una volta l'attenzione di cittadini, operatori economici e, in generale, di tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al rispetto delle prescrizioni poste in essere per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

VISTA altresì la circolare del Ministero dell'interno del 2 maggio 2020

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge 833/1978 e dell'art. 117 del D. lgs. N. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale e massima

autorità locale in materia;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

DISPONE

- la riapertura di giardini, aree verdi comunali, nei quali è vietata ogni forma di assembramento ed attività ludico ricreative, con l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per attività sportive ed un metro per ogni altra attività; presso il parco attrezzato sito in via Marconi sono temporaneamente chiusi: l'area parco giochi, appositamente delimitata, e il campo da calcetto;
- la sospensione del mercato settimanale, ribadendo la vigenza dell'ordinanza sindacale del 10-03-2020 n. 2 fino alla revoca;
- il divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante, ribadendo la vigenza dell'ordinanza sindacale del 16-03-2020 n. 6, fino alla revoca;
- sentiti gli esercenti delle attività di ristorazione (bar, pizzerie, pub ecc;), di consentire la ripresa delle attività di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle misure igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e la ristorazione da asporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- di attenersi alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 in particolare per l'utilizzo dei dispositivi di protezione;

Il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La presente ha validità fino al 17 maggio 2020.

Si richiama la vigilanza sull'esecuzione delle disposizioni da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

DISPONE ALTRESI'

- che alla presente ordinanza sia data massima diffusione e sia pubblicata sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione del provvedimento a:
Prefettura di Catanzaro;
Polizia Locale;
Stazione Carabinieri di Squillace

La presente ordinanza è impugnabile innanzi al TAR nel termine di 60 giorni o con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'adozione.

Dalla Residenza Municipale 04 maggio 2020



Il Sindaco
Salvatore Megna